

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. **Uscita del 22/11/2017**
Numero: **0129259**
Ufficio: **SG – UVMAC Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione**

Al Sindaco
del Comune di Livorno
Ing. Filippo Nogarin

comune.livorno@postacert.toscana.it

Fascicolo n. UVMAC/3953/2017

Da citare nella risposta

Oggetto: attribuzione in capo al Responsabile della Prevenzione degli incarichi di Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Livorno _ Raccomandazione

Con riferimento al procedimento di vigilanza indicato in oggetto, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 15 novembre 2017, ha disposto di inviare a codesta amministrazione una raccomandazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui l. 190/2012.

L'attività di vigilanza di questa Autorità ha rilevato situazioni di conflitto d'interessi nella scelta di conferire in capo al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza di codesta amministrazione comunale l'incarico di presidente del Nucleo di Valutazione.

Occorre considerare che il Nucleo Interno di Valutazione nel comune di Livorno è stato nominato ai sensi del "Regolamento di misurazione e valutazione della performance" dell'Ente, e, pertanto, pur con denominazione diversa e diversa disciplina, svolge, in ambito di prevenzione della corruzione, le stesse funzioni riconosciute all'OIV dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 97/2016.

Tale incarico confligge con le prerogative riconosciute al RPCT, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.

Il d.lgs. 97/2016 ha rafforzato l'interazione fra RPCT e OIV o struttura con funzioni analoghe, ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e di trasparenza e l'attuazione delle misure di prevenzione.

In particolare, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve:

- "svolge(re) stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazioni previsti dalla normativa vigente" (art. 43 d.lgs 33/2013);
- segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- trasmettere all'organismo indipendente di valutazione (od al nucleo di valutazione) e all'organo di indirizzo dell'amministrazione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione nel sito web dell'amministrazione.

L' OIV o struttura con funzioni analoghe deve, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 1 della l. n.190/2012:

- attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- verificare la coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale (ed in particolare del DUP), anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all' anticorruzione e alla trasparenza;
- verificare i contenuti della Relazione sull'attività svolta - relazione da consegnare entro il 15 dicembre da parte del RPCT – in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Si ritiene, quindi, che non possa essere compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di Valutazione la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione dei ruoli, in ambito di prevenzione del rischio corruzione, che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse.

Né tale incompatibilità può essere superata dalla previsione introdotta nell'atto di conferimento dell'incarico di presidente del Nucleo di Valutazione in capo RPCT, segretario generale dr. Giuseppe Ascione, di astenersi in caso di conflitto d'interessi anche potenziale, in quanto il conflitto, in questo caso, è permanente: il dr. Ascione dovrà, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, interagire e segnalare eventuali comportamenti e criticità ad un organo di cui è egli stesso presidente e sui quali è chiamato anche ad esprimersi.

Come affermano dalla Corte dei Conti: "Quanto alla composizione dell'organismo, occorre che sia comunque garantita l'indipendenza e la professionalità di chi è chiamato a farne parte. Non si ritiene, infatti, che dalla diversa struttura organizzativa prescelta, se O.I.V. Strutturato ex art. 14 decreto "Brunetta", ovvero diverso organismo autonomamente organizzato ex art. 147 TUEL, possa farsi derivare un diverso regime di idoneità e incompatibilità, dal momento che identica è la funzione e la finalità che i predetti organismi devono garantire" (deliberazione Corte dei Conti Basilicata n. 96/2011/PAR).

Pur riconoscendo l'autonomia del Comune di Livorno di dotarsi di un organo diverso dall'OIV sancita dal TUEL, nell'ambito della misura della performance, al contempo si deve evidenziare che la scelta ricaduta sul RPCT confligge con le prerogative allo stesso riconosciute dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, da svolgersi in maniera autonoma e indipendente, così come chiarito dall'Autorità già nel PNA 2016.

Nel caso in esame, si ribadisce, il RPCT/presidente del Nucleo di Valutazione si trova nella veste di controllore e controllato, in quanto deve attestare, in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e, in qualità di responsabile per la trasparenza, deve "svolge(re) stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente" (art. 43 d.lgs 33/2013).

Pertanto pur riconoscendo l'autonomia esercitata in virtù di previsione normativa, si ritiene che individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza quale presidente del Nucleo di Valutazione, confligga con le funzioni e prerogative che la l- 190/2012 ha previsto per due soggetti distinti ed autonomi, la cui corretta funzionalità, ognuno nel proprio ambito, esclude eventuali commistioni di ruoli.